

Primo Piano

ANTIRICICLAGGIO



Il divieto di trasferire, senza il tramite di intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500,00 fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale (cd. criterio oggettivo) e si applica anche quando detto trasferimento sia stato realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato con parere n. 1504 del 1995.

CASSAZIONE: DIVIETO DI TRASFERIRE CONTANTE SENZA IL TRAMITE DI INTERMEDIARI ABILITATI

La Suprema Corte conferma la linea guida tracciata dal Consiglio di Stato con il parere 1504/95

EMANUELE FISICARO
MILANO

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire, senza il tramite di intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500,00 fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale (cd. criterio oggettivo) e si applica anche quando detto trasferimento sia stato realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato con parere n. 1504 del 1995, mentre sono irrilevanti il criterio del valore dei singoli pagamenti e quello del tempo in cui questi sono stati effettuati. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 17971.

Riguardo al profilo della frazionabilità dell'operazione, il Collegio rileva che il consolidato orientamento seguito dalla Suprema Corte (Cass. 8698/07, Cass. 15103/10, Cass. 6792/14, Cass. 1080/16, Cass. 6792/14, Cass. 1080/16) non richiede una sua rimeditazione, come invece suggerito dal ricorrente, secondo il quale il termine "complessivamente", inserito nel comma 1 dell'art. 1, D.L. n. 143 del 1991, andrebbe inteso non sulla base del "criterio temporale", bensì sulla base del "criterio oggettivo"; cosicché il giudizio sulla legittimità di una aggregazione di trasferimenti di denaro individualmente sotto-soglia potrebbe "condurre ad uno scrutinio di illegittimità solo ed unicamente ove si rinvergono "elementi determinati" ulteriori a quelli relativi al dato temporale già utilizzati per effettuare l'aggregazione". A supporto della propria tesi il ricorrente argomenta che solo con il D.Lgs. n. 231 del 2007 il Legislatore ha dato autonomo rilievo al dato temporale, prevedendo espressamente l'ipotesi della "operazione frazionata" (cfr. art. 49 nella originaria formulazione) e definendo come tale "un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale" (art. 1, lett. m, nella originaria formulazione). Sottolinea il ricorrente che, per poter considerare illecita, in quanto espressione di un'operazione frazionata, una pluralità di trasferimenti in contanti sotto-soglia effettuati in un arco temporale maggiore di sette giorni, sarebbe

dunque necessaria la ricorrenza di elementi ulteriori e diversi rispetto al dato cronologico.

Tuttavia, secondo la S.C., il percorso tracciato dal ricorrente non è fondato, in quanto si basa su una intelligenza inesatta della *ratio decidendi* della sentenza impugnata e degli stessi principi di diritto fissati dalla S.C.

Nello specifico, il Giudice di legittimità sottolinea che "né la Corte di appello, né le sentenze della stessa Corte richiamate dal ricorrente, a cui la corte partenopea si è **correttamente attenuta** e che lo stesso ricorrente ha diligentemente richiamato, hanno fatto riferimento al **criterio cronologico**; criterio che del resto, come sottolinea lo stesso ricorrente, è stato introdotto solo dal D. Lgs. n. 231 del 2007 - ove si definisce "frazionata" l'operazione economicamente unitaria che si articola in una pluralità di pagamenti compiuti in un periodo di tempo non superiore a sette giorni - e pertanto non è applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie".

Difatti, ciò che conta ai fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 1, è - come chiaramente espresso in Cass. 15103/10 - il **"valore dell'intera operazione economica** alla quale il trasferimento è funzionale".

In base alla disciplina anteriore al D.Lgs. n. 231 del 2007, è dunque **irrelevante in quanto tempo siano stati effettuati i plurimi pagamenti** sotto soglia il cui complesso supera il valore di Euro 12.500. Ciò che conta, invece, è se tali pagamenti **siano funzionali a realizzare**, nel loro complesso, una operazione economica di valore sopra-soglia.

Il criterio a cui avere riguardo, in definitiva, "non è quello del valore dei singoli pagamenti e nemmeno quello del tempo in cui i pagamenti sono stati effettuati, bensì quello del valore dell'obbligazione al cui adempimento i pagamenti sono funzionali.

L'orientamento della Corte - ribadito nel 2016 con la sentenza n. 1080, ove si parla di "valore dell'intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale" ed al quale, ancora oggi, il Collegio dà seguito - è dunque perfettamente coerente con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 1504/1995, là dove, ai fini dell'interpretazione della formulazione **normativa "valore da trasferire [...] complessivamente superiore a 12.500 Euro"**, si indica come **criterio guida**, pur **possibile di eccezioni, il c.d. "criterio oggettivo"**.

FATTO

Il sig. N.E., in proprio e quale liquidatore della cessata N.T. s.r.l., proponeva ricorso per Cassazione impugnando la sentenza della corte d'appello di Napoli, che, confermando la pronuncia del tribunale di Avellino, aveva rigettato l'opposizione dallo stesso formulata avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 103053/A emessa il 3.4.2013 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli. Con tale ordinanza, il ricorrente era stato condannato, in solido con la società da lui rappresentata, al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 97.564,00 per aver effettuato, in violazione della normativa antiriciclaggio di cui alla L. n. 197 del 1991L. 05/07/1991, n. 197, art. 1, comma 1, **trasferimenti di denaro contante per importi superiori ad Euro 12.500,00 senza avvalersi di intermediari autorizzati**, in plurimi rapporti commerciali intrattenuti con la società P.G. s.r.l. La corte d'appello - dopo avere dichiarato inammissibile l'appello proposto dal sig. N. in nome della N.T. s.r.l. - aveva rigettato l'appello presentato dal sig. N. in proprio, argomentando che, alla stregua della L. n. 197 del 1991 (applicabile nella specie *ratione temporis*), ai fini dell'integrazione dell'illecito, occorre avere riguardo al valore dell'intera operazione economica di spostamento di denaro, pur quando la stessa venga realizzata mediante una pluralità di trasferimenti pecuniari, ciascuno individualmente di importo inferiore al massimo consentito.

MASTER

ISCRIZIONI APERTE: inizio il 10 settembre 2023 Per informazioni
formazione@lawacademy.it
www.lawacademy.it

SISTEMI INTEGRATI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RICICLAGGIO DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO